CAMERA DEI DEPUTATI N. 1611

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATACENA, OLIVO, REALE, BRUNALE, LOMBARDO

Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America

Presentata l'11 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! Gli accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 2 febbraio 1948 (legge 18 giugno 1949, n. 385) prevedono tra l'altro con il trattato di amicizia di rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni piu strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni culturali.

Le università degli Stati Uniti d'America, proprio per rafforzare i rapporti di amicizia e culturali con l'Italia, conferiscono lauree *ad honorem* ad importanti personaggi italiani che, per opere compiute o pubblicazioni curate, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facolta per cui e concessa la laurea.

Poiche i cittadini di ciascuno dei due Stati hanno la facoltà di esercitare i propri diritti e privilegi nei territori dell'altro Stato, senza alcuna interferenza ed in conformita alle leggi e ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate nell'altro Stato, si ritiene indispensabile la presente proposta di legge la quale prevede che le lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani hanno valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le lauree *ad honorem* conferite dalle universita degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani che per opere compiute o per pubblicazioni da essi curate siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facolta per cui la laurea e concessa, hanno valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree *ad honorem* conferite dalle universita italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.